

Sentenza n.

**N° 159**


Registro generale Lavoro n. 1598/2005

CRON. N. 737

- 6 FEB. 2008



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO



La Corte d' Appello di Milano, sezione lavoro, composta da:

Dott. Giuseppe Castellini	Presidente
Dott.ssa Angiola Sbordone	Consigliere relatore
Dott.ssa Paola Accardo	Consigliere

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero di ruolo sopra riportato, discussa all'udienza collegiale del 21 novembre 2007 promossa con ricorso depositato il 14 ottobre 2005

**DA**

\_\_\_\_\_, rappresentato e difeso, per procura a margine dell'atto di appello dagli avv.ti Antonio Campilongo e Chiara Alfieri, elettivamente domiciliato presso quest'ultima in Milano, C.so di Porta Vittoria n.47.

**APPELLANTE**

**CONTRO**

\_\_\_\_\_, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa, per procura speciale a margine della memoria difensiva in grado d'appello dagli avv. ti \_\_\_\_\_ elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano

**APPELLATA**

I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le

**CONCLUSIONI**

Avv.ti A. Campilongo /C. Alfieri

Via Trieste n. 14 - Rossano (CS)  
Tel e Fax 0983/512350  
e.mail antonio.campilongo@leccai.it

**ECC.MA CORTE DI APPELLO DI MILANO**

- Sez. Lavoro -

**FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI**

**PER**

Il Sig. \_\_\_\_\_

APPELLANTE

Con gli Avv.ti Antonio Campilongo e Chiara Alfieri

CONTRO

La Società \_\_\_\_\_ S.p.A.

APPELLATA

Con \_\_\_\_\_

\*\*\*

Il sig. \_\_\_\_\_, rappresentato e difeso come da nomina in atti, senza accettazione alcuna del contraddittorio su qualsiasi eventuale nuova domanda formulata dalla controparte, ai sensi degli artt. 433 e ss. Cod. proc. Civ.,

**CHIEDE**

Che l'On. Collegio, sez. lavoro, voglia accogliere le seguenti conclusioni:

- A)** In riforma della sentenza impugnata, dichiarare il licenziamento disciplinare senza preavviso intimato al sig. \_\_\_\_\_ con comunicazione senza data *brevi manu*, comunicatagli successivamente a mezzo servizio postale in data 20 ottobre 2003, illegittimo, inefficace e, comunque nullo e per l'effetto

*Avv.ti A. Campilongo /C. Alfieri*

**B)** ordinare alla \_\_\_\_\_ S.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore di reintegrare il sig. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ nelle posto di lavoro precedentemente occupato e conseguentemente

**C)** condannare la \_\_\_\_\_ S.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore al pagamento in favore del sig. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ delle retribuzioni globali di fatto maturate dal giorno del licenziamento (20 ottobre 2003) sino a quello dell'effettiva reintegra ed al versamento dei relativi contributi assistenziali e previdenziali, oltre interessi e rivalutazione monetaria;

**D)** condannare la Società \_\_\_\_\_, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al risarcimento dei danni ulteriori subiti dal ricorrente per l'illegittimo licenziamento, da quantificarsi anche mediante C.T.U., ai sensi degli artt. 1226 cod. civ. e 432 cod. proc. civ. Nel caso in cui il danno non risulti con precisione nel suo ammontare, si chiede sin da ora che venga valutato dall'Ecc.ma Corte ex art. 1226 c.c. secondo equità.

**E)** condannare la Società \_\_\_\_\_, in persona del legale rappresentante pro-tempore al pagamento delle spese, diritti e onorari di causa, del doppio grado di giudizio, con attribuzione ai sottoscritti avvocati e x art. 93 c.p.c.

**In via Istruttoria**, si ribadiscono e si insiste nelle richieste istruttorie già formulate nel Ricorso di primo grado e ribadite in corso di causa.

Rossano - Appiano G., ~~11~~ 09 luglio 2007  
26 ~~settembre~~

Avv. Chiara Alfieri





CORTE D'APPELLO DI MILANO

Sezione Lavoro

N.R.G. 2730/2004 – Giudice rel. Dott.ssa Sbordone

Ud.: 21/11/2007

Nell'interesse di \_\_\_\_\_ S.p.A., con gli Avv. ti \_\_\_\_\_

- appellata -

contro il Sig. \_\_\_\_\_ con gli Avv. ti Antonio  
Campilongo del Foro di Rossano (CS), e Chiara Alfieri del Foro di Milano

- appellante -

nel giudizio di appello contro la sentenza resa *inter partes* dal Tribunale di  
Milano, Sezione Lavoro, n. 3331/2005 del 20.07.2005 – 27.08.2005, notificata il  
successivo 20.09.2005.

Foglio di precisazione delle conclusioni

Voglia l'Ecc. ma Corte d'Appello di Milano, in funzione di Giudice del Lavoro,

- in via principale, respingere integralmente il Ricorso in Appello avverso, in quanto  
infondato e/o non provato, con la conseguente conferma della sentenza resa *inter partes* dal  
Tribunale di Milano n. 3331/2005 del 20.07.2005 – 27.08.2005, notificata il successivo  
20.09.2005;

- in via di progressivo subordine:

nella denegata ipotesi in cui la sentenza di primo grado dovesse venire riformata, nel  
senso di ritenere il licenziamento impugnato non sorretto da giusta causa, previa conversione  
del recesso con effetto immediato in licenziamento con preavviso, accertare e dichiarare che il  
licenziamento intimato dalla Società è comunque giustificato e legittimo; tenuto conto  
dell'*aliunde perceptum* dell'Appellante – sotto forma di retribuzioni e/o compensi per l'attività  
lavorativa prestata in favore di altri soggetti dopo la risoluzione del rapporto di lavoro con la  
Società convenuta – limitare il risarcimento dei danni nella misura minima di 5 mensilità ex art.  
18 S.L.

APPELLO

- in ogni caso, con il favore delle spese, diritti ed onorari di causa per entrambi i gradi di giudizio.

In via istruttoria, se del caso si chiede che venga ordinato all'Appellante di produrre in giudizio copia dei documenti di natura previdenziale e/o fiscale (es. dichiarazioni dei redditi ai fini del calcolo di diverse imposte e tasse) relativi alla propria persona, con riguardo agli anni 2005, 2006 e 2007 (ovvero seguenti, in caso di prosecuzione del giudizio oltre tale data), al fine di determinare il reddito ed emolumenti percepiti dal Sig. \_\_\_\_\_ in data successiva alla cessazione del rapporto di lavoro con \_\_\_\_\_.

Sempre se del caso, si chiede altresì che venga ordinato agli enti competenti (Servizi per l'impiego, INPS, INAIL, etc.) di fornire tutte le opportune informazioni al riguardo.

Si produce il fascicolo relativo al precedente grado di giudizio.

Milano, 21 novembre 2007

*TM 12*

*PK*





OGGETTO Impugnazione licenziamento

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 14.10.2007 ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale Milano che ha respinto il ricorso avente ad oggetto l'impugnazione del licenziamento per giusta causa comminato da SPA sul rilievo che i fatti addebitati -consistenti nell'avere danneggiato con un oggetto metallico la fiancata di due vetture parcheggiate negli spazi in uso ai dipendenti della società - erano stati confermati dall'istruttoria testimoniale e che data la gravità dei fatti la misura espulsiva risultava proporzionata .



Secondo l'appellante il giudice è incorso in errore nella parte in cui ha ritenuto la giusta causa di licenziamento, sebbene il ccnl non contempra tra gli illeciti disciplinari idonei a giustificare il licenziamento , eventuali danni arrecati ai colleghi di lavoro ma solo danni a materiale di proprietà aziendale o di lavorazione . Precisa che nella specie nessun danno patrimoniale ha subito la società e che i fatti contestati -comunque -non attengono alla prestazione lavorativa né agli obblighi contrattuali e che il giudice non aveva tenuto nel dovuto conto il fatto che egli stesso , come da denuncia regolarmente prodotta in atti, era stato vittima, ~~era~~ stato appena un mese prima <sup>di aggredito</sup> vittima del furto della propria autovettura parcheggiata negli appositi spazi e regolarmente chiusa a chiave

La società si è costituita e ha resistito .

All'udienza di discussione la causa è stata decisa come da dispositivo in calce.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va innanzi tutto rilevato , atteso che le censure dell'appellante attengono la valutazione della proporzionalità della sanzione , che come ha avuto modo di precisare più volte la Suprema Corte ( fra le tante Cass. 16.5.2006 n. 11430 ; Cass. 24.7.2006 n. 16864 ) in tema di licenziamento individuale per giusta causa o per giustificato motivo , il giudizio di proporzionalità o adeguatezza della sanzione all'illecito commesso si sostanzia nella valutazione della gravità dell'inadempimento imputato al lavoratore in relazione al concreto rapporto e a tutte le circostanze del caso , dovendo tenersi al riguardo in considerazione la circostanza che l'inadempimento -ove provato-deve essere valutato tenendo conto della specificazione in senso accentuativo a tutela del lavoratore rispetto alla regola generale della "non scarsa importanza " di cui all'art. 1455 c.c. sicchè l'irrogazione della massima sanzione disciplinare risulta giustificata solamente in presenza di un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali ovvero addirittura tali da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria -durante il periodo di preavviso -del rapporto.

Detta valutazione , è poi sempre necessaria sia sotto il profilo oggettivo , sia sotto quello soggettivo , pur in presenza di ipotesi di comportamenti previste dal contratto collettivo le quali hanno comunque valenza soltanto esemplificativa e fanno salva la rilevanza delle condotte caratterizzate da elementi aggiuntivi .

Tanto precisato si osserva che i fatti contestati sono pacifici e sono consistiti nell'aver rigato con un oggetto metallico ,una volta la fiancata, e la seconda volta il cofano di una vettura parcheggiata accanto alla sua , negli spazi in uso ai dipendenti .

A norma del ccnl , il licenziamento senza preavviso è sanzione prevista per il lavoratore che *provochi all'azienda grave nocumento morale e materiale o che compia in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro azioni che costituiscono delitto a termine di legge .*

Deve escludersi , a parere della Corte , che la condotta di \_\_\_\_\_ , certamente censurabile e per certi versi inspiegabile , sia stata posta in essere in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro , dal momento che manca qualsiasi collegamento con la prestazione , il luogo del suo svolgimento , i beni di proprietà dell'azienda .

I fatti denotano sicuramente un atteggiamento incivile , ma non hanno comportato alcun danno per l'azienda né patrimoniale , non essendosi trattato di danneggiamento di beni aziendali e non avendo causato alcun disservizio nell'attività della società , né morale , salvo una comprensibile agitazione tra i dipendenti , cui l'azienda avrebbe potuto opportunamente rispondere applicando a \_\_\_\_\_ una sanzione conservativa che , contrariamente a quanto affermato nella memoria , sarebbe stata sufficiente ad evidenziare il disvalore di siffatte condotte e a disincentivarne la commissione .

Né può mutare tale convincimento il rilievo che si sia trattato di condotte intenzionali e quindi passibili della più grave sanzione .

Nel quadro degli elementi evidenziati , invero , il profilo soggettivo evidenziato non varrebbe comunque di per sé ad integrare quell'*inadempimento notevole* necessario , come si è detto , per legittimare il licenziamento in tronco .

Va conseguente dichiarata la illegittimità del licenziamento intimato a \_\_\_\_\_ e condannata la società a reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro precedentemente occupato o in altro di equivalente contenuto professionale e a corrispondergli la retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento alla effettiva reintegra e al versamento dei contributi di legge .

La assenza di reddito altrimenti percepito , nel periodo successivo al licenziamento , risultante dalla documentazione acquisita in questo grado , esclude la possibilità di operazioni di riduzione delle somme dovute al lavoratore .



Vanno respinte le domande di condanna della società al risarcimento di ulteriori danni ,  
attesa la genericità della allegazione e la mancanza di qualsiasi prova in ordine alla natura  
e alla entità degli asseriti danni .

Il licenziamento illegittimo è già sanzionato dalla legge ed è perciò necessario che le  
ulteriori conseguenze pregiudizievoli vengano allegate specificamente e provate nella loro  
effettività e nella loro riferibilità al comportamento datoriale .

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in euro 6.000,00 di cui euro  
4.000,00 per onorari , per entrambi i gradi .

P.Q.M.

in riforma della sentenza 3331 del 2005 Tribunale Milano


dichiara illegittimo il licenziamento irrogato e condanna la società appellata a pagare la  
retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento alla effettiva reintegra e al  
versamento dei contributi di legge ;

rigetta nel resto il ricorso di \_\_\_\_\_ ;


condanna la società a rimborsare le spese di entrambi i gradi liquidate in euro 6.000,00

Milano 21 11. 2007

In Presidente



Il relatore



**CORTE D'APPELLO DI MILANO**  
SEZIONE LAVORO  
Reso pubblica mediante deposito in Cancelleria  
**OGGI - 6 FEB. 2008**

Il Presidente  
Il Relatore  
Il Segretario